



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. 1151/2024 Area III

VISTA l'istanza pervenuta in data 20/03/2024, assunta al prot. n. 22284/24, con la quale RCS Sport S.p.A. di Milano ha richiesto la sospensione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica denominata "**107° Giro d'Italia - Corsa ciclistica internazionale per professionisti - 18^a tappa Fiera di Primiero - Padova**", che si svolgerà secondo le modalità fissate nel programma allegato, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento e che interesserà la Provincia di Treviso nel giorno **23 maggio 2024**;

VISTE altresì le istanze ad integrazione, pervenute in data 2 e 9 aprile 2024, con le quali la medesima Società organizzatrice ha comunicato lo svolgimento dell'evento collaterale con biciclette a pedalata assistita, denominata Giro-E, con partenza da San Biagio di Callalta e arrivo a Padova, da svolgersi in parte a traffico aperto e, per la restante parte, da Treviso via Noalese sino al traguardo, lungo il percorso della tappa 18^a del Giro d'Italia;

CONSTATATO che la 18^a tappa partirà dalla Provincia di Trento, in particolare da Fiera di Primiero, alle **ore 13.15**, giungerà nella provincia di Treviso alle **ore 14.44 - 14.48 - 14.53**, e attraverserà i Comuni di Segusino, Valdobbiadene, Miane, Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Nervesa della Battaglia, Spresiano, Villorba, Treviso, Quinto di Treviso e Zero Branco, con uscita dalla provincia di Treviso alle **ore 16.04 - 16.12 - 16.21** e arrivo previsto nel Comune di Padova alle ore 17.03 - 17.14 - 17.25;

VISTE le conclusioni delle riunioni dei giorni 18 e 23 aprile 2024, tenutesi presso questa Prefettura, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Comuni interessati al passaggio della corsa e degli altri organismi coinvolti nel dispositivo di vigilanza e controllo;

VISTO il provvedimento prot. n. 109/A2106B/2024 del 30/04/2024, con il quale la Regione Piemonte ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione internazionale 107° Giro d'Italia 2024;

VISTI il provvedimento n. 9835 del 12/04/2024 di Società Veneto Strade S.p.a. ed il provvedimento prot. n. 27596 del 17/05/2024 di Anas S.p.A., con i quali, per i rispettivi ambiti di competenza, le predette Società hanno rilasciato il nulla osta all'effettuazione della citata competizione ciclistica ed alla chiusura dei tratti di strada regionale e statale interessati;

VISTO il provvedimento prot. n. 19829 del 9/4/2024, con il quale la Provincia di Treviso, su istanza della Società organizzatrice, ha concesso il nulla osta al passaggio della carovana dei ciclisti lungo le strade di competenza e alla chiusura dei relativi tratti di viabilità provinciale;

VISTA la nota del 2/04/2024 con la quale la Sezione Polizia Stradale di Treviso ha rappresentato, con il sopralluogo eseguito, lo stato dei luoghi relativi alla 18^a tappa;

VISTO l'art. 9 comma 7 bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. 1151/2024 Area III

VISTA la Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001 n. 11, così come modificata dalla successiva Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 16, ai sensi della quale l'autorizzazione di cui al citato art. 9 del C.d.S. per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali, e dalla Provincia nel cui territorio ha luogo la partenza, in tutti gli altri casi;

VISTE le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con la Circolare prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 con la quale si specificano le competenze in ordine all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021 recante autorizzazioni per le competizioni ciclistiche su strada ex art. 9 del codice della strada;

RITENUTO opportuno, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, di dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo le strade interessate dal percorso di gara *limitatamente* a quelle ricadenti nel territorio di questa Prefettura;

ORDINA

- la *sospensione temporanea* del traffico veicolare lungo i tratti di strada interessati dalla competizione ricadenti nel territorio di competenza di questa Prefettura

per il **giorno 23 maggio 2024,**

a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito più veloce secondo le modalità orarie indicate nell'allegato programma, al fine di consentire il transito della manifestazione con biciclette a pedalata assistita denominata Giro-E sul percorso del Giro d'Italia, della carovana pubblicitaria e dei ciclisti professionisti, e **fino a cessate esigenze**, a condizione che vengano puntualmente rispettate le prescrizioni contenute nella citata Autorizzazione della Regione Piemonte e nei provvedimenti degli enti e degli organi interessati richiamati in premessa o comunque rilasciati dalle competenti amministrazioni;
Il passaggio dei partecipanti dovrà essere delimitato dai cartelli di INIZIO CORSA e FINE CORSA, di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione del CdS.



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. 1151/2024 Area III

Gli enti proprietari delle strade interessate al transito della gara ciclistica provvederanno a predisporre ed attuare idonei dispositivi di chiusura di tutti gli svincoli ed intersezioni adducanti all'itinerario della competizione sportiva.

Durante il periodo di chiusura temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i veicoli d'immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da vie o aree che intersecano o s'immettono sul percorso interessato alla manifestazione di arrestarsi prima di impegnare detto percorso rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione, ove presenti;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione n. 0191081/23 del 03/05/2023 della Regione Abruzzo e dei nulla osta allo svolgimento della gara rilasciati dagli Enti interessati;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- l'organizzazione ed i Comuni interessati dal transito vorranno predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica apposta su idonei manufatti da posizionare in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate al transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione;
- a cura dei Comuni interessati dal transito il traffico veicolare dovrà essere deviato su percorsi alternativi appositamente individuati.



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. 1151/2024 Area III

Conformemente alle prescrizioni di cui all'autorizzazione della Regione Abruzzo ed ai nulla osta degli Enti interessati, citati in premessa, gli organizzatori della manifestazione dovranno curare la *massima pubblicità* delle disposizioni di cui alla presente ordinanza avvalendosi di comunicati sui mezzi di informazione, nonchè di strumenti di diffusione fonica.

Treviso, *data del protocollo*

IL DIRIGENTE
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Toma

MP